


 Ordine del giorno
 DONNO, MININNO, ORTIS, JUNIO VALERIO ROMANO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1437 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"

Premesso che:

il decreto legge contiene diverse misure in favore della Polizia di Stato, da quelle per l'approvvigionamento dei pasti per il personale impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede (articolo 10-bis) alle misure in tema di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato (articolo 10-ter).

Considerato che:

con decreto del Ministero dell'interno 24 settembre 2013 è stato indetto un concorso interno per complessivi 1.400 posti (successivamente elevati a 1.874) per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;

coloro che hanno fatto domanda sono stati ammessi dal 12 settembre 2017 a frequentare il nono corso di formazione e al termine hanno ottenuto la nomina alla qualifica di vice ispettore con decorrenza, a tutti gli effetti, dal 12 marzo 2018, cioè alla fine del corso e dopo aver sostenuto una prova finale;

il bando di concorso non indicava espressamente, né lo hanno fatto le norme dedicate al ruolo degli ispettori, una precisa data da cui far decorrere gli effetti giuridici ed economici dell'ingresso nel ruolo dei vice ispettori;

da ciò l'amministrazione ha dedotto che l'immissione nel ruolo a seguito del superamento del corso dovesse coincidere con la data della conclusione del corso di formazione.

Valutato che:

il bando di concorso e i riferimenti normativi contenuti sono chiarissimi nell'indicare che i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e che, pertanto, coloro che hanno superato il nono corso di formazione hanno il diritto di essere nominati vice ispettori della Polizia di Stato, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per le cui vacanze o carenze di organico è stato indetto il concorso, quindi dal 1° gennaio 2005;

il concorso è stato bandito ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante le disposizioni integrative in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, e in deroga alle previsioni di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";

G/1437/14/1

1/2 7.

l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", afferma che: "Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla determinazione dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione" e aggiunge che "L'avanzamento dei sottufficiali dovrà avvenire in relazione alle cessazioni del servizio che si determineranno in ciascun ruolo e nei singoli gradi al 31 dicembre di ogni anno";

la categoria dei sottufficiali comprende i marescialli e nelle tabelle di corrispondenza dei gradi delle forze armate e delle forze di polizia vengono messi allo stesso livello di ruolo i marescialli e gli ispettori;

appare evidente la lesioni di diritti fondamentali dei concorrenti, sia per il ritardo con cui è stato emesso il bando nel 2013, nonostante le vacanze di organico risalissero al 2001, sia per la procedura concorsuale che si è protratta per ulteriori 4 anni.

impegna il Governo

~~a valutare l'opportunità di adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di risarcire il danno economico e di progressione della carriera subito dai vice ispettori di cui sopra per il ritardo relativo all'immissione in ruolo.~~

G/1437/14/1

 Ordine del giorno
DONNO, MINUNNO, ORTIS, IUNIO VALERIO ROMANO

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 1437 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica"

Premesso che:

il decreto legge contiene diverse misure in favore della Polizia di Stato, da quelle per l'approvvigionamento dei pasti per il personale impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede (articolo 10-bis) alle misure in tema di raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato (articolo 10-ter).

Considerato che:

al pari delle Forze armate, le Forze di Polizia svolgono un ruolo fondamentale per la tutela dell'incolumità dei cittadini;

agli agenti è richiesta una costante preparazione psicofisica per fronteggiare le innumerevoli emergenze che ripetutamente si presentano nelle ore di servizio;

pertanto è necessario garantire una preparazione atletica adeguata alle mansioni che sono chiamati a svolgere, sia attraverso la predisposizione di idonee strutture di allenamento, sia attraverso la determinazione di un monte ore settimanale dedicato agli esercizi fisici.

Impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di prevedere, anche attraverso opportune modifiche al Contratto collettivo nazionale, di concerto con le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, un numero minimo di ore settimanali di attività fisica o sportiva, come già stabilito per le Forze Armate, per un adeguato allenamento e mantenimento fisico idoneo rispetto alle funzioni di polizia attribuite al personale.

G/1437/15/1